

## Emissioni in atmosfera La parte quinta del D.Lgs. 152/06

## Premessa al D.Lgs. 152/06 Parte quinta

Con l'entrata in vigore dell'AUA in virtù del DPR 59/13, gli aspetti procedurali (tempistica, poteri sostituitivi, ecc.) vanno sempre valutati tenendo conto dell'applicabilità dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

Ricordare anche che, se applicabili altre normative, l'autorizzazione alle emissioni:

è sostituita dalla VIA (art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/06: "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto") è sostituita dall'AIA (titolo III-bis parte seconda del D.Lgs. 152/06 - vedere anche comma 3 art. 267 del decreto)

sostituita dalla autorizzazione unica rifiuti (ex art. 208 comma 5: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali...")

per impianti alimentati da F.E.R. confluisce nell'autorizzazione unica (art. 12 del D.Lgs. 387/03, DM 10.9.2010) o nella PAS (art. 6 del D.Lgs. 28/11)

# Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera D.Lgs. 152/06 Parte quinta

Struttura costituita da 3 titoli per complessivi 32 articoli e 10 allegati tecnici

Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. da 267 a 281)

Titolo II: Impianti termici civili (artt. da 282 a 290)

Titolo III: Combustibili (artt. da 291 a 298)

Quale parte integrante di questi tre titoli si devono ricordare i dieci corposi allegati tecnici, in cui oltre a indicazioni operative sono, talvolta, inserite importanti indicazioni procedurali e/o normative

Lettura della parte quinta troppo spesso complicata (eccessivi rimandi,...)

## Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

Dal D.P.R. 203/88 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06:

- DM 10.3.1987 n. 105 "Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore" (limiti SO2 e NOx per P>100 MW)
- DPR 24.5.1988 pt 33 "A luazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'ata, lativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. Sa prile 1987, n. 183"

DPCM 21.7.1989 "App di in 150 e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione de DPF 33-88, ecante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotte da impiari industriali"

D.M. 8 maggio 1989 "Linetazio" della missioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione" (P>50 MW)

DM 12.7.1990 "Linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" (limiti impianti esiste di a. 1988)

DPR 25.7.1991 "Modifiche dell'atto di indirizzo e pordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato co DPCM 1.7.1989" (ridotto inquinamento e inq. Atmosferico poco significativo)

DM 21.12.1995 "Disciplina dei metodi di controlo dei emissioni in atmosfera dagli impianti industriali" (controllo in continuo)

- D.M. 16 maggio 1996 "Requisiti tecnici di omologizzione" di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le optizzione rifornimi to degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti"
- D.M. 20 gennaio 1999 n. 76 "Regolamento recante norme per l'accallazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori"
- D.M. 21 gennaio 2000 n. 107 "Regolamento recante norme tecniche per l'adegualmento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori"
  - DM 16.1.2004 n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa all'alimitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del R 203-88"
- D.M. 25.8.2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del DPR 203-88"

## Titolo I

## principali Definizioni

art. 268

## Titolo I –inquinamento atmosferico

## NOVITA': nuova definizione

inquinamento atmosferico: "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente".

il DPR 203/88 definiva inquinamento atmosferico "ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati"

## Titolo I –inquinamento atmosferico

Corte di Cassazione Penale sez. III con sentenza n. 22012, 9.6.2010 (Ud. 13.4.2010) si è in presenza di inquinamento atmosferico "....non necessariamente in caso di un accertato pericolo di danno alla salute dell'uomo, per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma anche solo per un'alterazione dell'atmosfera che incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi...."

## Titolo I –inquinamento atmosferico

Sentenza 37037/12 della Corte di Cassazione III Sez. Penale (ud. 29.5.2012) nella valutazione in diritto così recita: "L'ordinamento non prevede specifici valori-limite per le immissioni olfattive, le quali non rientrano nell'ambito della disciplina dell'inquinamento atmosferico...."

#### Titolo I - emissione

emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'art. 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente

- emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- emissione diffusa: emissione diversa da quella convogliata; per le attività di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i solventi contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella Parte III dell'Allegato III;
- emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela (vedasi art. 270 commi 1 e 2);
- emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate

(parte in corsivo aggiunta dal D.Lgs. 128/10)

#### Titolo I - stabilimento

NOVITA' reintrodotta dal D.Lgs. 128/10

stabilimento: "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".

## Titolo I - impianto

NOVITA' D.Lgs. 128/10

impianto: "il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio ".

Con il D.Lgs. 128/10 l'impianto torna ad essere una parte dello stabilimento, si torna all'impostazione ante D.Lgs. 152/06, ossia alla prassi prevista con il DPR 203/88. L'autorizzazione torna ad essere prevista per lo stabilimento nel suo complesso e non più per ogni singolo impianto o insieme di macchinari dotati di autonomia funzionale.

Importante e significativo passo indietro con rilevanze:

Ambientali: la compatibilità di un insediamento produttivo torna ad essere effettuata tramite tutte le emissioni prodotte

Amministrative: un gestore torna ad avere un'unica autorizzazione per stabilimento e, quindi, un'unica scadenza

## Titolo I – stabilimento – D.Lgs. 128/10

- stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1.7.1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 203/88
- stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 203/88 purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008
- stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle precedenti definizioni.

## Titolo I – stabilimento – D.Lgs. 128/10

Problema: come considerare le autorizzazioni già rilasciate ai singoli impianti in base al D.Lgs. 152/06, prima del D.Lgs. 128/10?

Art. 3 comma 31 del D.Lgs. 128/10:

"Al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole attività sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo".

#### Titolo I – modifica stabilimento

modifica dello stabilimento: l'installazione di un impianto o l'avvio di un'attività presso uno stabilimento o la modifica di un impianto o di un'attività presso uno stabilimento, la quale comporti una delle seguenti condizioni:

- una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2;
- una variazione di quanto indicato nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3;
- una variazione di quanto indicato nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272;
- una variazione di quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto.

E' modifica dello stabilimento anche quella riguardante le modalità di esercizio o i combustibili.

#### Titolo I – modifica sostanziale

Modifica sostanziale di uno stabilimento (art. 268 e 275):

una modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse;

per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo, ossia:

per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;

per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%;

qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;

qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

#### Titolo I – modifica sostanziale

## Problemi interpretativi e pratici

Attendere il decreto con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 8 dell'art. 269 integrerà l'allegato I in cui indicherà:

gli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera mbis),

le modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi sarà l'obbligo di effettuare la comunicazione

Il decreto avrebbe dovuto essere adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 281 originario entro il 29.4.2007, termine poi prorogato al 30.6.2011.

Quanto si dovrà aspettare ancora? La L. 35/12, conversione del DL 5/12, ha cancellato le scadenze...

Due tipi di autorità competente:

una compente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal titolo I della parte quinta; l'altra competente per il controllo, alla quale spetta il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del titolo I alla parte quinta.

## Titolo I – autorità competente al rilascio autorizzazione

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le piattaforme off-shore; (prima eliminato da art. 24 del DL 9.2.2012 n. 5, poi ripristinato da legge di conversione – L. 4.4.2012 n. 35)

quella che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per gli stabilimenti sottoposti a tale disciplina;

la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata da una eventuale legge regionale negli altri casi.

### Titolo I – autorità competente al controllo

L'autorità competente per il controllo è:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del sistema delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; eliminato, dall'art. 24 del DL 9.2.2012 n. 5 convertito con L. 4.4.2012 n. 35

in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con l'autorità competente di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 268, ossia con quella a cui spettano le funzioni amministrative in materia di emissioni (responsabili delle autorizzazioni o altri provvedimenti previsti). Leggi istitutive delle Agenzie ambientali con compiti di vigilanza;

per tutti gli altri casi quella a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del titolo I della parte quinta, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria.

## Titolo I – esclusioni e non soggetti

Mancanza di un articolo specifico relativo alle esclusioni o agli stabilimenti/impianti/attività non soggetti ad autorizzazione: per cui si devono leggere molti articoli della parte V per cercare di ricostruire un elenco di chi non è soggetto al campo di applicazione del decreto medesimo.

esclusi dal campo di applicazione del titolo I della parte quinta D.Lgs. 152/06:

stabilimenti destinati alla difesa nazionale (art. 272 comma 5);

sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 272 comma 5)

## Titolo I – esclusioni e non soggetti

Impianti non soggetti ad autorizzazione del titolo I della parte quinta D.Lgs. 152/06:

impianti di deposito di oli minerali compresi i gas liquefatti (art. 269 comma 10); I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente;

impianti di distribuzione dei carburanti (art. 272 comma 5), ai quali si applicano solo le disposizioni di cui agli artt. 276 e 277 (per questi vedere le modifiche apportata dal D.Lgs. 125/12).

## Titolo I – autorizzazioni

autorizzazione stabilimenti esistenti

autorizzazione trasferimenti stabilimenti

autorizzazione nuovi stabilimenti

autorizzazione modifiche di stabilimenti


Come ci si pone rispetto al DPR 59/13?

## Autorizzazione emissioni e AUA

#### Comma 1 dell'art. 3 del DPR 59/13

- "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 <u>presentano</u> domanda di autorizzazione unica ambientale <u>nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:</u>
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- <u>c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</u>
- <u>d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</u>
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

## Regola generale procedure: rapporto con AUA



### Titolo I – autorizzazione

procedure canoniche:

art. 281 commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/06 (stabilimenti esistenti)

art. 269 del D.Lgs. 152/06 (stabilimenti nuovi)

art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 (autorizzazioni di carattere generale)

## Titolo I – autorizzazione stabilimenti esistenti: art. 281

I gestori degli stabilimenti autorizzati (espressamente ai sensi degli artt. 6 e 7, art. 15 lett. a) e/o b), o 13 del DPR 203/88 o tacitamente ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del DPR 203/88 medesimo), ad esclusione di quelli autorizzati in via generale sottoposti alla disciplina di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 (che aderiranno all'ACG, ndr) devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 nei termini fissati dai calendari che verranno fissati dalle autorità competenti e, in mancanza di essi, entro i seguenti termini:

- tra il 29.4.2006 ed il 31.12.2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988
- tra il 1.1.2012 ed il 31.12.2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati prima del 1.1.2000
- tra il 1.1.2014 ed il 31.12.2015 per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati dopo il 31.12.1999.

### Titolo I – autorizzazione stabilimenti esistenti

Sono esclusi dalla presentazione della domanda gli stabilimenti per i quali sia già stata rinnovata l'autorizzazione ai sensi dei commi 7 o 8 dell'articolo 269, ossia seguenti nei casi:

- rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente prima dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 281 per effetto della necessità di modificare le prescrizioni dell'autorizzazione, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- rinnovo dell'autorizzazione, con istruttoria estesa a tutto lo stabilimento, a seguito di una modifica sostanziale.

### Titolo I – autorizzazione stabilimenti esistenti

La mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione, di conseguenza gli stabilimenti dotati di autorizzazione espressa o tacita saranno considerati in esercizio irregolarmente ed i loro gestori saranno passibili delle sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/06.

# DPR 13.3.2013 n. 59 art. 11

## Modifica dell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06

il potere sostitutivo è affidato al soggetto di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/90 in base all'art. 11 comma 2 del DPR 59/13

con la modifica introdotta sembrerebbe possibile continuare l'esercizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione anche in caso di inerzia del soggetto individuato

ma attenzione a comma 3 art. 11 del DPR 59/13

### Dal 13.6.2013 in vigore DPR 59/2013: è cambiato art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06

"I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini: ..."

## Dal 13.6.2013 in vigore DPR 59/2013: è cambiato art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06

Allora se non si pronuncia l'autorità competente, come ci si comporta? Comma 2 art. 11 del DPR 13.3.2013 n. 59

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i <u>poteri sostitutivi</u> già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono <u>attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo."

Comma 3 art. 11 del DPR 13.3.2013 n. 59

"Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, <u>l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990</u>, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269."

## Titolo I – autorizzazione stabilimenti esistenti - comma 1 art. 281

### Pertanto:

Non è sufficiente la presentazione della domanda di autorizzazione per poter proseguire ad libitum l'esercizio che, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 281, può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente (8 o 10 mesi).

Trascorso invano tale termine l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/90 a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269 (vedasi comma 3 art. 11 del DPR 59/13)

Con il DPR 59/13 l'esercizio si può protrarre per:

240 gg o 300 gg + 60 gg (tempo previsto per chiedere di provvedere) + 120 gg o 150 gg (tempo a disposizione del soggetto di cui alla L. 241/90) Complessivamente 420 o 510 gg

Prima del DPR 59/13 i tempi max erano di 540 gg

Prima del D.Lgs. 128/10 i termini erano più brevi: max 360 gg

Con il DPR 203/88 gli impianti esistenti godevano di una specie di silenzio assenso, nel rispetto, comunque, dell'obbligo di realizzare l'eventuale progetto di adeguamento (comma 3 dell'art. 13 del DPR 203/88) e di evitare un peggioramento delle emissioni in atmosfera dichiarate (comma 5 dell'art. 13 del DPR 203/88)

#### Titolo I – autorizzazione stabilimenti esistenti

# Stabilimenti che non ricadevano nel D.P.R. 203/88 o non erano soggetti ad autorizzazione

comma 3 dell'art. 281

i gestori degli stabilimenti in esercizio al 29.4.2006 che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 o che, pur rientrandovi, non erano soggetti ad autorizzazione alle emissioni, avrebbero dovuto:

- Presentare idonea domanda ex art. 269 o ex art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 entro il 31.7.2012 nel caso siano soggetti alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera (il termine iniziale era stato prorogato al 29.10.2009 con l'art. 32 del D.L. 31.12.2007 n. 248 e poi spostato al 29.10.2011 con D.L. 194/09 convertito con L. 25 del 26.2.2010);
- adeguarsi alle disposizioni del titolo I entro il 1.9.2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione.

La mancata presentazione della domanda comporta che gli impianti o l'attività saranno considerati in esercizio senza autorizzazione.

### Titolo I – autorizzazione stabilimenti esistenti

Stabilimenti che ricadevano nella L. 615/66, del DPR 1391/70 o nel titolo II del DPCM 8.3.2002

comma 4 dell'art. 281 - vigente

i gestori di stabilimenti in esercizio al 29.4.2006 che ricadono nel campo di applicazione del titolo I e che rientravano nel campo di applicazione della L. 615/66, del DPR 1391/70 o del titolo II del DPCM 8.3.2002, con potenza termica inferiore a 10 MW, avrebbero dovuto la propria adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate dall'autorità competente (ai sensi del comma 2 dell'art. 272) entro il 29.4.2011

Non è stabilita la scadenza della presentazione dell'istanza, si può ritenere applicabile il comma 3 dell'art. 281: entro il 31.7.2012: di fatto sono sottoinsieme comma 3 dell'art. 281.

## DPR 59/13 comma 4 art. 11: modifica art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/06

tolta la facoltà del MATTM di rilasciare un'ACG per gli impianti termici civili con potenza tra 3 e 10 MWt

a livello statale gli impianti termici civili restano senza ACG, tale fattispecie non è analizzata nell'allegato I

## Comma 4 dell'art. 11 del DPR 59/13 è cambiato art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/06

"Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. <del>In caso di mancata adozione</del> dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all'autorità competente o all'autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere dell'autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"

# DPR 13.3.2013 n. 59 art. 11

Modifica dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/06

il potere sostitutivo è affidato al soggetto di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/90 in base all'art. 11 comma 2 del DPR 59/13

con la modifica introdotta sembrerebbe possibile continuare l'esercizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione anche in caso di inerzia del soggetto individuato

ma attenzione a comma 3 art. 11 del DPR 59/13

#### Dal 13.6.2013 in vigore DPR 59/2013: è cambiato art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/06

"I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera."

# Dal 13.6.2013 in vigore DPR 59/2013: è cambiato art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/06

Allora se non si pronuncia l'autorità competente, come ci si comporta? Comma 2 art. 11 del DPR 13.3.2013 n. 59

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo."

Comma 3 art. 11 del DPR 13.3.2013 n. 59

"Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269."

# Titolo I – autorizzazione stabilimenti esistenti - commi 3 e 4 art. 281

#### Pertanto:

l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente (8 o 10 mesi).

Trascorso invano tale termine l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/90 a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269 (vedasi comma 3 art. 11 del DPR 59/13)

Con il DPR 59/13 l'esercizio si può protrarre per:

240 gg o 300 gg + 60 gg (tempo previsto per chiedere di provvedere) + 120 gg o 150 gg (tempo a disposizione del soggetto di cui alla L. 241/90) Complessivamente 420 o 510 gg

Prima del DPR 59/13 il tempo complessivo max era 480 gg

Dopo la presentazione della domanda, il gestore non può modificare le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione, mentre in caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

#### Titolo I – autorizzazione espressa (ordinaria)

Presentazione della domanda (art. 269)

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento ed "i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni".

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal gestore che intende:

installare un nuovo stabilimento;

trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro;

effettuare una modifica sostanziale di un impianto o di un'attività presenti in uno stabilimento.

N.B. A chi deve essere presentata? Vedere norme sportello unico (DPR 160/10), e soprattutto DPR 59/13

#### Titolo I – autorizzazione espressa – contenuto domanda

Contenuto della domanda per stabilimento nuovo o trasferito

il progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività;

le tecniche adottate per limitare le emissioni;

la quantità e la qualità delle emissioni;

le modalità di esercizio;

la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti;

i parametri che caratterizzano l'esercizio;

la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo;

il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano (solo per gli impianti per cui è previsto),

una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo;

descrizione dei dispositivi mobili di un altro gestore che sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale, (restando salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 dell'art. 272 nei casi ivi previsti);[1]

il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

<sup>[1]</sup> Prescrizione prevista dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 128/10.

## Titolo I – autorizzazione espressa – contenuto domanda

Altri possibili contenuti della domanda per stabilimento nuovo o trasferito

Una valutazione dell'impatto delle emissioni dello stabilimento in questione sulla qualità dell'aria nella zona interessata, in virtù del comma 5 dell'art. 271, anch'esso modificato dal D.Lgs. 128/10

Per grandi impianti di combustione con potenza pari a 50 MW (quelli con potenza superiore sono soggetti ad AIA in base alle disposizioni vigenti in Italia), un apposito studio concernente la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore ed elettricità, in base a quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 273

Lo strumento istruttorio previsto per l'installazione di nuovi stabilimenti o per il loro trasferimento è la Conferenza dei Servizi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve indire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda una conferenza dei servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della L. 241/90 (il testo storico del D.Lgs. 152/06 riportava art. 14 e seguenti)

L'esame istruttorio non è limitato esclusivamente agli aspetti emissivi, bensì deve essere fatto contestualmente all'esame degli interessi coinvolti nei procedimenti svolti dai Comuni ai sensi del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e del R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie). Importante che alle CDS vengano invitati i rappresentati delle Amministrazioni Comunali competenti e delle Aziende Sanitarie Locali

è importante che le domande siano comprensive di inquadramento programmatico

Per quanto attiene le materie ambientali, convocare in CDS anche l'autorità competente al controllo, normalmente arpa, che gestisce le reti di monitoraggio qualità aria ex D.Lgs. 155/10

# Tempi istruttori

Al gestore possono essere richieste integrazioni che devono essere trasmesse all'autorità competente entro 30 giorni dalla richiesta

l'autorità competente si pronuncia entro:

120 gg dalla presentazione della domanda;

150 gg dalla presentazione della domanda in caso di richiesta integrazioni.

La decisione deve avvenire, in ogni caso, entro questi termini, dal momento che la richiesta di integrazioni non prevede la sospensione dell'istruttoria.

# Tempi istruttori

In caso di inerzia dell'autorità competente entro 60 giorni dalla scadenza del termine a disposizione dell'AC (quindi entro max 180 o 210 giorni dalla presentazione della domanda), il gestore può rivolgersi al soggetto di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/90 (vedasi comma 2 art. 11 del DPR 59/13)

Il soggetto si esprime entro la metà del termine originario (60 o 75 gg)

il soggetto conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (comma 9-ter art. 2 L. 241/90) (N.B. a differenza del testo previgente le modifiche del DPR 59/13, non è previsto parere del Comune in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte del MATT)

importante novità del D.Lgs. 152/06: scadenza dell'autorizzazione

Con il DPR 203/88 l'autorizzazione ottenuta non aveva alcuna scadenza; poteva essere modificata ai sensi dell'art. 11 del decreto abrogato solo a seguito dell'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, o in seguito all'evoluzione della situazione ambientale,

Con il D.Lgs. 152/06 la scadenza, fissata in 15 anni, obbliga da una parte il gestore, dall'altra l'autorità competente a confrontarsi periodicamente con le migliori tecniche che possono essersi rese disponibili e con gli obiettivi dei piani di risanamento

# Titolo I – autorizzazione espressa – istruttoria rinnovo scadenza dell'autorizzazione (comma 7 art. 269)

il gestore deve presentare apposita domanda di rinnovo almeno un anno prima del termine di validità dell'autorizzazione

Nel caso di rinnovo non viene prevista la CDS; comma 3 dell'art. 269: l'AC "previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta". Comunque meglio CDS

Tempi per rinnovo: 120 gg dalla presentazione o 150 gg se sono chieste integrazioni

In mancanza di un pronunciamento dell'autorità competente o del soggetto di cui al comma 9-bis dell'art. 2 della L. 241/90 (a cui sia stato richiesto di provvedere) sulla domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può protrarsi oltre la scadenza dell'autorizzazione.

Titolo I – autorizzazione espressa – istruttoria rinnovo scadenza dell'autorizzazione

Comma 7 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06:

l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza per modificare le prescrizioni se ciò risultasse necessario per rispettare i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

# Titolo I – autorizzazione espressa - modifiche

Il comma 8 dell'art. 269: obbliga il gestore a comunicare preventivamente le modifiche dello stabilimento.

nel caso di **modifica non sostanziale** si tratta di una semplice comunicazione, comunque preventiva, e l'autorità competente deve, ove necessario, aggiornare l'autorizzazione in atto; qualora questa non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il gestore può procedere all'esecuzione della modifica;

se la modifica comunicata è **sostanziale** l'autorità competente deve obbligare il gestore a presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, da autorizzarsi secondo la procedura già illustrata.

#### Titolo I – autorizzazione espressa – modifica sostanziale

per la modifica sostanziale due alternative:

- 1. Aggiornamento dell'autorizzazione, limitato agli impianti e alle attività interessate
- Rinnovo dell'autorizzazione esteso a tutto lo stabilimento, se riesaminato alla luce della situazione ambientale o delle MTD

Iter istruttorio: autonomo procedimento con coinvolgimento Comune (ex comma 3 art. 269)

Differenti scadenze:

per l'aggiornamento la scadenza è quella dell'autorizzazione originaria

per il rinnovo comporta il decorso di un nuovo periodo di 15 anni.

Per contenuti autorizzazione: comma 4 dell'art. 269 e artt. 270, 271 e 275 L'autorizzazione deve contenere:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento:
  - 1. i valori limite di emissione;
  - 2. le prescrizioni;
  - 3. i metodi di campionamento e di analisi;
  - 4. i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
  - 5. la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche[1];
  - 6. il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione;
  - 7. le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
  - 8. le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
- [1] I contenuti 5, 6, 7 e 8 sono stati aggiunti dalla lettera e) del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 128/10.

L'autorizzazione deve contenere:

- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- d) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;
- e) la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente:
  - 1. i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime;
  - 2. la durata di tale periodo che deve essere non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto allegato alla domanda preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore[1];
  - 3. il numero dei campionamenti da realizzare;

[1] Il vincolo sulla durata è stato introdotto a seguito delle modifiche introdotte con lett. f) del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 128/10.

L'autorizzazione deve contenere:

- f) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta, ove tecnicamente possibile, prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare per tali periodi appositi flussi di massa annuali;
- g) la durata dell'autorizzazione, fissata in 15 anni (l'obbligo di indicare la scadenza non è espressamente citato dal decreto, seppur logico);
- h) nel caso di emissione di COV da stabilimenti soggetti all'art. 275:
  - 1. il consumo massimo teorico di solvente;
  - 2. l'emissione totale annua conseguente l'applicazione dei limiti specifici di cui al comma 2 dell'art. 275 (come sarà meglio analizzato nel paragrafo specifico destinato ai COV) individuata sulla base del consumo massimo teorico di solvente;
  - 3. la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione solventi.

#### Altri possibili contenuti:

eventualmente valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni degli impianti e delle attività di uno stabilimento, comprendendo se necessario quelle diffuse;

prescrizioni inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati (comma 5 dell'art. 271);

eventuali specifiche prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di anomalie o guasti individuando gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione;

Per i grandi impianti di combustione di potenza pari a 50 MW. tenuto conto della situazione del mercato e della distribuzione, prescrizione della generazione combinata di calore e di elettricità una volta accertata, in sede istruttoria, la sua fattibilità tecnica ed economica. (comma 12 art. 273);

l'installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente consideri tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione della qualità dell'aria (comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 155/10)

L'AC deve valutare le emissioni diffuse, verificando se le stesse possono essere convogliate sulla base delle MTD e sulla base delle prescrizioni dell'allegato I della parte V del D.Lgs. 152/06 (allegato, però, che stabilisce quasi esclusivamente limiti per emissioni convogliate e, solo per le raffinerie, contempla prescrizioni relative alle emissioni diffuse).

In realtà, le emissioni diffuse sono analizzate, nell'allegato V "polveri e sostanze organiche liquide", dove vengono stabilite prescrizioni specifiche e normate in % solo per i COV (art. 275 e allegato III).

In base al comma 2 dell'art. 270 l'autorità competente ha la facoltà di prescrivere il convogliamento di emissioni diffuse, anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità definito nell'art. 268, se vi sono

particolari situazioni di rischio sanitario

zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Prevista l'emanazione di appositi provvedimenti ministeriali per la definizione di criteri da usare per verificare le emissioni diffuse e le tecniche specifiche.

riduzione camini

L'art. 270 commi 4 e 5 introducono il principio di minimizzazione del numero emissioni:

Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.

In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7

riduzione camini

Il decreto prevede eccezioni, ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5:

L'AC può consentire un impianto avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti;

L'autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.

# Titolo I – convogliamento emissioni riduzione camini (art. 270 comma 7)

Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni.

# riduzione camini

adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, se non tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 270 entro tre anni:

dal primo rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate;

dall'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 281 per gli stabilimenti anteriori al 2006 ed al 1988;

dalla domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per chi ne avesse i requisiti.

L'autorità competente ha, comunque, la possibilità di stabilire nell'autorizzazione termini più restrittivi.

## Limiti Statali

I limiti indicati nell'allegato I alla parte quinta valgono, con il D.Lgs. 128/10, per stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi.

I limiti stabiliti a livello nazionale sono obsoleti, tant'è che il legislatore ha previsto che con un apposito decreto ministeriale verranno stabiliti nuovi valori di emissione e prescrizioni sulla base delle migliori tecniche disponibili.

Per quanto riguarda invece talune emissioni diffuse, l'art. 271 rimanda all'allegato V: indicazioni precise per il contenimento dell'emissione di polveri e di inquinanti che si presentano sotto forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio.

# Poteri delle Regioni

Con il testo storico del D.Lgs. 152/06 le Regioni esercitare le proprie funzioni praticamento solo con i piani e programmi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 351/99 e dell'art. 3 del D.Lgs. 183/04 (ora superati dal D.Lgs. 155/10).

Ora maggior potere alle Regioni; il testo vigente dell'art. 271:

fa salvi i limiti e le prescrizioni stabiliti dalle normative già emesse dalle Regioni e Province autonome ai sensi del DPR 203/88

attribuisce alle medesime la possibilità di stabilire liberamente valori limite, prescrizioni tenendo conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Gli stessi Enti potranno stabilire portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni.

# Poteri delle Regioni

Il comma 3 dell'art. 271 sancisce un principio basilare: le Regioni e le Province autonome possono fissare limiti di emissione, prescrizioni (anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati) per gli impianti e le attività di cui al comma 1 dell'art. 272 (elencate nella parte I dell'allegato IV) precedentemente non soggette ad alcuna prescrizione. Queste, pur essendo per definizione e singolarmente scarsamente significanti per l'inquinamento atmosferico, specie su vaste aree, possono, invece, essere rilevanti su scala locale.

# Poteri delle Regioni

I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

Le autorizzazioni, in ogni caso, possono stabilire limiti ancor più bassi di quelli fissati dalla normativa nazionale, regionale o dai piani a seguito delle risultanze dell'istruttoria effettuata tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, delle emissioni provenienti da altre fonti e dallo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.

#### Titolo I – limiti di emissione – metodi valutazione

L'Allegato VI alla parte quinta del decreto stabilisce i criteri per la valutazione: non riporta metodi di campionamento e di analisi delle emissioni

il comma 17 dell'art. 271 prevede un decreto (entro il 29.4.2007 in base a testo storico, poi 31.12.2010 in base al D.Lgs. 128/10 ed ora non c'è più la scadenza grazie al DL 5/12 convertito con L. 35/12...) che dovrà indicare:

i metodi di riferimento

i principi di misura

le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni.

In mancanza del decreto si fa riferimento a metodi precedentemente in uso per le autorizzazioni in essere, mentre per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle AIA e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi saranno stabiliti dall'autorità competente in base alle normative tecniche vigenti (CEN, UNI, ISO o norme previgenti)

#### Titolo I – limiti di emissione – metodi valutazione

Con l'emissione di metodi nazionali i controlli fiscali si faranno solo con tali metodi.

Il gestore può comunque effettuare autocontrolli con metodi diversi, comunque fissati dall'autorizzazione, anche se non devono divergere da quelli indicati con il decreto atteso.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto e fino al loro rinnovo, il reato del superamento dei limiti stabiliti viene valutato sulla base delle metodologie stabilite nell'autorizzazione (comma 17 art. 271).

Procedure agevolate: scarsamente rilevanti

art. 272 comma 1: procedure agevolate (in deroga) per gli impianti o le attività elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06

Sono impianti o attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. L'autorità competente può stabilire, con provvedimento di carattere generale, l'obbligo della preventiva comunicazione di:

data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

o, in caso di dispositivi mobili, data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo.

L'AC può anche stabilire specifici limiti di emissione ex comma 3 art. 271.

# Soggetti al rispetto:

dei limiti di emissione e delle prescrizioni fissati dai piani e programma di qualità dell'aria e sulla base delle normative regionali

dei limiti specifici indicati nelle parti II e III dell'allegato I qualora vengano usati i combustibili definiti nelle sezioni 4 (biomasse) e 6 (biogas) della parte II dell'allegato X

Per le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

Inoltre, se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività scarsamente rilevanti, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione espressa considera solo quelli esclusi.

Ricordando che l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento, è indispensabile la comunicazione preventiva relativa all'aggiunta di impianti o attività in deroga ai sensi del comma 1: modifica non sostanziale di uno stabilimento, con necessità di aggiornamento dell'autorizzazione.

#### Scarsamente rilevanti

Condizione necessaria perché un impianto o una attività ricada in questo elenco (modificabile secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 281 anche su indicazione delle Regioni, delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive), è che

 non vi sia emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 (condizione reintrodotta dal D.Lgs. 128/10 rispetto al testo storico);

non sia previsto l'utilizzo di sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61 (NB: nel testo storico tale condizione era solo nella parte I dell'allegato IV).

Parte I allegato IV alla parte quinta recentemente modificata da DL 69/13 (decreto "del fare") convertito con modificazioni con L. 98/13 (S.O. alla G.U. del 20.8.2013):

- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
- kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

Autorizzazione di carattere generale

Art. 272 del D.Lgs. 152/06, al comma 2, prevede che l'autorità competente può/deve adottare autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti. In ogni caso le autorizzazioni di carattere generale avrebbero dovuto essere adottate entro cinque anni[1] dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (ossia entro il 29.4.2011) per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del decreto, elenco che può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 281 anche su indicazione delle Regioni, delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive (come stabilito dal comma 1 dell'art. 272).

L'autorizzazione di carattere generale deve assolutamente essere adottata per un definito elenco di impianti ed attività e può, invece, essere estesa dall'autorità competente ad altre categorie di stabilimenti.

<sup>[1]</sup> Il termine iniziale per l'adozione era precedentemente stato fissato in 2 anni (ossia entro il 29.4.2008). La disposizione riguardante le scadenze è stata abrogata dalla lett. b) comma 4 art. 11 del DPR 59/13

# ACG - come cambia art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 per effetto lett. b) comma 3 art. 11 del DPR 59/13

Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione obbligatoria alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269

# Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 2 Autorizzazione di carattere generale

Analogamente a quanto visto per impianti e attività scarsamente rilevanti l'adesione ad una ACG non è possibile in caso di:

emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 (che riprende quanto già stabilito in precedenza dal D.M. 12.7.1990);

utilizzo di sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

## Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 2

# Autorizzazione di carattere generale

Il comma 4-bis dell'art. 272, prevede che con un decreto ministeriale sarà integrato l'allegato IV, parte II (quindi con nuove categorie), con l'indicazione dei casi in cui, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale di cui al comma 2 dell'art. 272, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 (?), in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.

#### Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 2

Autorizzazione di carattere generale Contenuto ACG:

requisiti della domanda di adesione prevedendo, eventualmente, modelli semplificati di domanda, in cui le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;

valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;

tempi di adeguamento; metodi di campionamento e di analisi;

periodicità dei controlli.

- Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2
- a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- I) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

- Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2
- m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
- p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
- s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato (AGGIUNTO DA DL 69/13 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 98/13)
- z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.

- Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2
- aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/g.
- bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g.
- cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
- dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- II) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW
- mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

#### Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) Da 300 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) Da 1000 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Da 400 a 750

Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Altro pollame Da 30000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Da 7000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500

Struzzi Da 700 a 1.500

oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato. (AGGIUNTO DA DL 69/13 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 98/13)

# ACG di cui all'allegato I del DPR 59/13

## Attenzione!

nell'allegato I del DPR 59/13 non sono state predisposte ACG per tutte le attività e gli impianti riportati in parte II allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. Non analizzati:

Impianti termici civili (3<=P<10 MWt) - lettera II)

Allevamenti in ambiente confinato ... - lettera nn)

Le modifiche apportate all'art. 272 lasciano supporre che a livello centrale si sia ritenuta assolta la propria funzione e quindi le attività non considerate restino "scoperte"

le attività conseguenti l'entrata in vigore del DL 69/13 convertito con modificazioni con L. 98/13

# Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 2 Autorizzazione di carattere generale

Concetto di stabilimento:

Comma 2 art 272: se in uno stabilimento "sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269".

Ossia:

ACG + ACG = ACG

ACG + ordinario = ordinario

### Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 2

Autorizzazione di carattere generale

ACG + ordinario = ordinario

Tale principio viene confermato da comma 2 art. 7 del DPR 59/13:

"Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale"

## Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 2

# Autorizzazione di carattere generale

Nel caso l'autorità competente non avesse adottato l'autorizzazione generale nel termine prescritto, si può usufruire di quelle adottate (non con decreto del MATTM come prevedeva il d.lgs. 152/06, ma con il DPR 59/13), fermo restando il potere dell'autorità competente di adottare a sua volta nuove autorizzazioni di carattere generale.

L'adesione a quelle emanate dallo Stato resta valida fino alla loro scadenza, anche qualora fossero sopraggiunte ACG regionali (vedasi comma 2 art. 7 del DPR 59/13).

Non è obbligatorio aderire all'ACG, in alternativa istanza ex art. 269.

# Autorizzazione di carattere generale

Le ACG hanno una scadenza, per effetto dell'obbligo di aggiornamento a cura dell'autorità competente

L'ACG si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai 10 anni successivi all'adesione.

Nel caso di modifiche la scadenza di 10 anni è computata a far data dalla iniziale domanda di adesione all'autorizzazione.

## Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 3

Autorizzazione di carattere generale

ACG rinnovate ogni 10 anni.

Per quelle già rilasciate ai sensi del DPCM 21.7.1989 e del DPR 25.7.1991 il primo rinnovo avrebbe dovuto essere effettuato entro il 29.4.2011.

I soggetti già autorizzati con la norma ante D.Lgs. 152/06 avrebbero dovuto presentare una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi seguenti il rinnovo (quindi, teoricamente non oltre il 29.10.2011) o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato.

In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

# Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 3 Autorizzazione di carattere generale

La domanda di adesione all'ACG per nuove installazioni, per trasferimenti o per modifiche di stabilimenti deve essere presentata almeno 45 giorni prima degli interventi

L'autorità competente può "negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale".

# Adesione ad ACG ed AUA

Comma 3 dell'art. 3 del DPR 59/13

"È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP."

## Titolo I – Attività in deroga – 272 comma 2 e 3

# Autorizzazioni di carattere generale art. 7 del DPR 59/13

il gestore può aderire tramite il SUAP solo all'ACG ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, avendone i requisiti (comma 3 art. 3 del DPR)

il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione alla "autorità competente" (quale? formulato male! sembra essere quella AUA) (comma 1 art. 7 del DPR 59/13)

il comma 2 art. 7 prevede che nelle more dell'adozione delle ACG da parte delle Regioni e Province autonome il gestore può aderire a quelle riportate in allegato I al DPR; gli interessati comunicano tramite il SUAP l'adesione all'ACG all'autorità competente (quale? sembra si tratti di quella ex art. 268 comma 1 lett. o). Incoerenza con comma 1 art. 7)

## Titolo I – autorizzazioni di carattere generale - art. 275

Stabilimenti con impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, o pulitintolavanderie a ciclo chiuso (appendice allaparte VII dell'allegato III)

Il gestore che ha installato, modificato o trasferito tali stabilimenti deve comunicare all'autorità competente, al sindaco e all'ARPA territorialmente competente, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti

il termine di messa a regime è fissato automaticamente a 30 giorni dalla data di messa in esercizio

Definizione di composto organico volatile - COV (art. 268 del D.Lgs. 152/06)

"qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso", ai fini della parte quinta del decreto, "è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa

L'art. 275 contiene, con modifiche, i dettami dell'abrogato DM 44/04 (recepimento direttiva 1999/13/CE)

Alcune definizioni relative ai COV (art. 268 del D.Lgs. 152/06)

composto organico: "qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici";

•composto organico volatile (COV): "qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso", ai fini della parte quinta del decreto, "è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa"

- Alcune definizioni relative ai COV (art. 268 del D.Lgs. 152/06)
- •emissione di COV per le attività di cui all'art. 275: "qualsiasi scarico di COV nell'ambiente"
- •emissione diffusa: emissione diversa da quella convogliata; per le attività di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i solventi contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella Parte III dell'Allegato III
- N.B. il DM 44/04 (abrogato), la direttiva 1999/13/CE e la recente 2010/75/UE si riferiscono a suolo e non a rifiuti

Osservazioni su definizione emissione diffusa

il DM 44/04 (abrogato), la direttiva 1999/13/CE e la recente 2010/75/UE si riferiscono a suolo e non a rifiuti

Manca coordinamento con parte V dell'allegato III

Diverse disposizione parte III allegato III, colonna disposizioni speciali per:

Punto 1: stampa offset (>15 t/anno)

Punto 17: fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100 t/anno)

Punto 18: conversione della gomma (>15 t/anno)

Punto 20: fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50 t/anno)

Altre definizioni di COV:

D.Lgs. 155/10

2. D.Lgs. 161/06:

composto organico: "qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici";

composto organico volatile: "qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa".

## Titolo I – Emissioni di COV – D.Lgs. 161/06

Art. 3 D.Lgs 161/06: i limiti dell'all. Il non si applicano:

ai prodotti elencati nell'allegato I da utilizzare nelle attività effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformità all'art. 275 del D.Lgs. 152/06; si applicano, quindi, soltanto per gli impianti che stanno al di sotto delle soglie di consumo di cui alla parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285

L'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e l'allegato III alla parte quinta disciplinano i composti organici volatili, indicando:

i limiti di emissione;

le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni;

i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.

L'art. 275 prevede che se in uno stabilimento sono svolte una o più attività tra quelle indicate nella parte II dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06, ad esse si applicano:

- i limiti per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III
- oppure i limiti di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste.

Limiti e prescrizioni, si applicano anche alle attività "direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II e che possono influire sulle emissioni di COV".

La soglia di consumo si riferisce al consumo massimo teorico di solvente, quindi al massimo utilizzo di COV come definito dall'art. 268 "consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto l'arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività").

capacità nominale: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate.

Viene introdotta una costante fissa (220 o 330) con cui moltiplicare la capacità nominale per ottenere il consumo max teorico di solventi. Non condivisibile!

Nel calcolo della soglia di consumo vanno computati anche i consumi di solventi legati alla pulizia delle apparecchiature.

I gestori che intendono effettuare attività che ricadono nella parte II dell'Allegato III o loro modifiche sostanziali devono presentare all'autorità competente:

una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del decreto ed all'art. 269

oppure, avendone i requisiti, una domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale. (NOVITA' del D.Lgs. 128/10, ma di difficile applicabilità)

La domanda deve essere presentata anche in caso di modifica del consumo massimo teorico di solvente tale da far rientrare l'attività nella parte II dell'Allegato III.

#### Titolo I – Emissioni di COV – modifica sostanziale

Il comma 21 dell'art. 275 definisce la modifica sostanziale in funzione dell'aumento dell'emissione di COV conseguente alla modifica del consumo massimo teorico di solvente, distinguendo "tra attività di ridotte dimensioni" ed altre attività.

Per attività di ridotte dimensioni, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13,16 o 17 dell'Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.

#### Titolo I – Emissioni di COV – modifica sostanziale

#### Sono definite modifiche sostanziali

per le attività di ridotte dimensioni, la modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;

per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV superiore al 10%;

qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente; qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

# Titolo I – Emissioni di COV – contenuto autorizzazione Contenuto dell'autorizzazione per art. 275

stabilire i valori limite che devono essere rispettati nell'ambito di quelli indicati dall'Allegato III;

verificare se le emissioni diffuse sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili;

indicare il consumo massimo teorico di solvente;

l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite, individuata sulla base del consumo massimo teorico di solvente;

la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del decreto.

# Titolo I – Emissioni di COV – piano gestione solventi Piano gestione solventi Input di solventi organici [I]:

- 11. La quantità di solventi organici o la loro quantità nelle miscele acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa;
- I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nelle miscele recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività);

## Titolo I – Emissioni di COV – piano gestione solventi

- Output di solventi organici [O]:
- O1. Emissioni negli effluenti gassosi;
- O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5;
- O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo;
- O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili;

## Titolo I – Emissioni di COV – piano gestione solventi

- O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8);
- O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti;
- O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in miscele che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio;
- O8. La quantità di solventi organici contenuti nelle miscele recuperate per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7;
- O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

## Titolo I – Emissioni di COV – piano gestione solventi

L'emissione diffusa calcolata con la seguente formula:

Oppure con questa:

$$F = O2 + O3 + O4 + O9$$

NB: emissione diffusa calcolata con piano di gestione dei solventi non coerente con la definizione fornita dall'art. 268 (non comprende i rifiuti – O6 ed i COV contenuti nei prodotti - O7)

Per determinare F si può procedere in diversi modi:

tramite la misurazione diretta delle quantità che la compongono;

con un metodo di calcolo equivalente, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo;

attraverso una serie completa di misurazioni che non serve venga ripetuta se non intervengono modifiche impiantistiche.

#### Titolo I – Emissioni di COV - deroghe

L'art. 275 prevede (come, peraltro, il DM 44/04) deroghe e/o agevolazioni ai valori limite di emissione dell'allegato III nei seguenti casi:

Se il gestore comprova che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non riesce a rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, l'autorità competente può autorizzare deroghe al valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente;

Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III, salvo che il gestore comprovi che anche il rispetto di detto Allegato non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile;

#### Titolo I – Emissioni di COV - deroghe

In presenza di più attività ricadenti nella parte II esercite da un medesimo gestore nello stesso luogo (meglio sarebbe stato correggere il termine usando la parola stabilimento), l'autorità competente può fissare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni delle attività interessate, non superiore a quello che si avrebbe applicando i limiti di rispettiva pertinenza ad ogni singola attività. Questa possibilità non può praticarsi in presenza di emissione di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente (meglio precisate nella parte I dell'allegato III)

Come con l'entrata in vigore del DM 44/04, sono ancora valide le autorizzazioni rilasciate prima del 13.3.2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di COV rispetto a quello ottenibile con l'applicazione dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06. Il gestore può chiedere la revisione dell'autorizzazione alla luce del D.Lgs. 152/06.

#### Titolo I – Emissioni di COV – depositi benzina

Ad impianti di deposito, caricamento e distribuzione benzina si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 276 e 277 e agli allegati VII e VIII della parte V del D.Lgs. 152/06.

ATTENZIONE: in base alle modifiche introdotte prima dal D.Lgs. 128/10 e poi dal D.L. 83/12 convertito con L. 134/12 all'art. 276, gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di caricamento di benzina presso i terminali sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera e non risultino adeguati alle prescrizioni di cui all'allegato VII all'autorizzazione di cui all'articolo 269.

NB parte in rosso aggiunta dal D.L. 83/12 convertito con L. 134 del 7.8.2012 (G.U. n. 187 del 11.8.2012)

D.Lgs. 30.7.2012 n. 125 - attuazione direttiva 2009/126/CE - pubblicato su GU 6.8.2012, quindi dopo la scadenza del 31.7.2012 - modifica anche alcune definizioni art. 268 del D.Lgs. 152/06

#### Titolo I – Inosservanze dell'autorizzazione

L'art. 278 del D.Lgs. 152/06 stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione in base alla gravità delle infrazioni:

a) diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

alla diffida e contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente. sanzioni per lo più penali (art. 279)

importante dal punto di vista ideologico, poiché si attribuisce grande importanza all'ambiente ed alla salute, ma riveste poca importanza dal punto di vista pratico, in quanto molto spesso i procedimenti penali si concludono con oblazioni di scarsa entità; sarebbe meglio avere ingenti sanzioni amministrative, efficace strumento per obbligare i gestori a investire in impianti ad elevata tecnologia e basse emissioni

arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258,00 € a 1032,00 € per chi

inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione

continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata

sottopone uno stabilimento a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dal comma 8 dell'art. 269

arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1032,00 € per chi

viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o IV, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni imposte dall'autorità competente (in particolare si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente)

mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato preventiva comunicazione ai sensi del comma 6 dell'art. 269 (comunicazione di messa in esercizio) o ai sensi del comma 1 dell'art. 272 (attività in deroga)

nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 281, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni

arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 1032,00 € per chi

non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi del comma 6 dell'art. 269

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1000,00 €, irrogata dall'autorità competente, per chi

sottopone un impianto a modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato comma 8 dell'art. 269.

Per la violazione delle prescrizioni degli artt. 276 e 277 (nel caso la stessa non fosse soggetta a quelle precedenti) e 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493,00 € a 154.937,00 €, che sarà irrogata dalla Regione o dalla diversa autorità indicata da apposita legge regionale. In caso di reiterazione della violazione, per le attività disciplinate dagli artt. 276 e 277 deve essere disposta la sospensione dell'autorizzazione (dal momento che, con la sola eccezione già vista, tali attività non devono essere autorizzate ai sensi del titolo l della parte quinta del D.Lgs. 152/06, si desume che le autorizzazioni da sospendersi saranno quelle prescritte da normative diverse da quelle relative all'inquinamento atmosferico).

#### Titolo I – Grandi impianti di combustione

Definizione lett. gg) comma 1 art. 268:

Grande impianto di combustione: "impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW". L'impianto si considera anteriore al 1988, al 2006 o nuovo sulla base dei criteri già visti.

Nascono da DM 8.5.1989

Limiti allegato II con scadenze adeguamento già tutte scadute

Rientrano, tranne P=50MW, in AIA

Con recepimento direttiva 2010/75/UE tutti quelli con P>=50 MW andranno in AIA

#### Titolo I – Grandi impianti di combustione

In base al comma 15 dell'art. 273 sono esclusi dai grandi impianti di combustione:

gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;

gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico;

i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

#### Titolo I – Grandi impianti di combustione

i reattori utilizzati nell'industria chimica;

le batterie di forni per il coke;

i cowpers degli altiforni;

qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;

le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;

gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.

# D.Lgs. 152/06 impianti termici civili

#### Art. 283 - definizioni

Impianto termico: "impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo"

generatore di calore: "qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore"

focolare: "parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione"

impianto termico civile: "impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi"

#### Procedure

Impianto termico civile con potenza uguale o superiore a 3 MW: titolo I impianto termico civile con potenza inferiore a 3 MW: titolo II

NB Attenzione al concetto di stabilimento (sommatoria delle potenze dei singoli impianti)

### Impianti termici civili con potenza uguale o superiore a 3 MW

possono essere assoggettati ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 o ad autorizzazione di carattere generale ai sensi del comma 3 dell'art. 272

potenza termica nominale uguale o superiore a 10 MW sono soggetti ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269

potenza termica nominale compresa tra 3 e 10 MW possono essere assoggettati ad autorizzazione di carattere generale.

Impianti termici civili con potenza uguale o superiore a 3 MW

# Scadenze:

presentare idonea domanda ex art. 269 o ex art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 entro il 31.7.2012

adeguarsi alle disposizioni del titolo I entro il 1.9.2013

#### Impianti termici civili con potenza uguale o superiore a 3 MW

art. 294

per ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW (non come  $\Sigma$ , ma per ogni singolo focolare), devono essere dotati:

di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del CO. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto

di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ove tecnicamente fattibile.

La prescrizione non si applica agli impianti elencati al comma 15 dell'art. 273 (impianti esclusi dalla disciplina dei grandi impianti di combustione) anche di potenza termica nominale < 50 MW.

Impianti termici civili con potenza uguale o superiore a 3 MW art. 294, al comma 2:

nel caso di impianti di combustione per i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'AIA prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il CO e la relativa misurazione in continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del CO prevista dal comma 1

Art. 284 (esistenti)

Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW, in esercizio al 29.4.2006, entro il 31.12.2012 il libretto di centrale va integrato

a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto con un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.

con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto invia gli atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

Art. 284 (nuovi o modificati)

In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Tale elenco andrà inserito nel libretto di centrale previsto dal DPR 412/93.

Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

#### Attenzione alle modifiche normative ed ai DB...

ART. 285 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10

#### Caratteristiche tecniche

"1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria".

#### Attenzione alle modifiche normative ed ai DB...

Comma 52 art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni con L. 17.12.2012 n. 221

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

"Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288".

#### Attenzione alle modifiche normative ed ai DB...

Comma 32 art. 3 del D.Lgs. 29.6.2010 n. 128

"32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo l della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288".

Attenzione: per semplificare gli adempimenti, l'art. 9 del D.L. 9.2.2012 n. 5 – convertito con L. 4.4.2012 n. 35 - prevede che con decreto dei Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti sarà approvato un modello di dichiarazione unica di conformità che sostituirà, per gli impianti termici ricadenti nell'art. 1 del DM 37/08 (parte in giallo aggiunta dalla legge di conversione):

i modelli di cui agli allegati I e II del DM 37/08 La dichiarazione di cui all'art. 284 del D.Lgs. 152/06

In base al DL 5/12 convertito con L 35/12 la dichiarazione unica di conformità va conservata presso la sede dell'interessato e va trasmessa solo ai fini dell'ottenimento dell'agibilità da parte del Comune o in caso di richiesta allacciamento a utenze servizi.

Ciò non è coerente con il comma 1 dell'art. 11 del DM 37/08: "Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."

La dichiarazione di conformità, in base al DM 37/08 va trasmessa allo Sportello Unico per l'edilizia, il quale, in base all'art. 284, dovrà inviarlo all'autorità competente.

L'autorità competente è l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del D.Lgs. 19.8.2005, n. 192, e dal DPR 412/93 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale

ATTENZIONE! Vedasi comma 7 art. 9 del DPR 16.4.2013 n. 74

Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW, devono

Rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 pertinenti al tipo di combustibile usato;

Rispettare le caratteristiche tecniche eventualmente previste dai piani e programmi di qualità dell'aria;

Rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'allegato IX alla parte quinta del decreto;

Rispettare i più restrittivi limiti di emissione eventualmente previsti dai piani e programmi di qualità dell'aria;

verificare, con frequenza annuale, il rispetto dei limiti stabiliti.

NB per la verifica del rispetto limiti vedere le agevolazioni parte III Allegato IX

# Impianti termici civili con P<0,035 MW

Con DM da adottarsi entro il 31.12.2010 avrebbero dovuto: essere disciplinati requisiti, procedure e competenze per rilascio certificazione generatori di calore, con priorità per quelli con P<35 kW alimentati con:

Legna da ardere alle condizioni previste nella parte II sezione 4 dell'all. X

Carbone di legna

Biomasse combustibili individuate nella parte II sezione 4 dell'all. X alle condizioni ivi previste

La certificazione attesta prestazioni emissive (in particolare NOx e PM)

Prestazioni di riferimento per diverse classi

Metodi di prova e verifiche a cura del produttore

Indicazione su corrette modalità istallazione e gestione

# Impianti termici civili con potenza singolo focolare > 1,16 MW

Art. 294 comma 3

Per ottimizzare il rendimento di combustione devono essere dotati:

di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Questi parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare.

di regolazione automatica del rapporto ariacombustibile ove tecnicamente fattibile.

# Impianti termici civili: disposizioni transitorie e finali

Comma 32 dell'art. 3 del D.Lgs. 128/10:

gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del decreto (ossia al 26.8.2010), sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, e che ora ricadono nel titolo II devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1.9.2013. Il titolare dell'autorizzazione deve produrre, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dal comma 1 dell'art. 284 nei 90 giorni successivi all'adeguamento ed effettuare le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti.

NB ricordare testo storico art. 282: titolo II per impianti termici civili con P<soglie c. 14 art. 269 (abrogato dal D.Lgs. 128/10)

# Impianti termici civili: disposizioni transitorie e finali

Commi 34 e 35 dell'art. 3 del D.Lgs. 128/10:

le denunce trasmesse, prima del 26.8.2010, ai sensi del comma 1 dell'art. 284 del D.Lgs. 152/06 – testo storicoper impianti termici nuovi o modificati, continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del DM 37/08

le denunce trasmesse ai sensi del comma 2 dell'art. 284 del D.Lgs. 152/06 – testo storico (prevedeva scadenza 29.4.2007) – per impianti termici in esercizio al 29.4.2006, possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10.

# D.Lgs. 152/06 titolo III combustibili ammessi

#### Titolo III – combustibili consentiti

#### Art. 293 comma 1:

Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia (<35 kW), possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X, alle condizioni ivi previste;

I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del titolo III se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta o che, comunque, costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta;

Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere *e*) ed *f*), dell'Allegato IV alla parte quinta (cucine, panetterie e affini con impiego farina <= 300 kg) si applicano le prescrizioni dell'Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II.

# Titolo III – combustibili consentiti Art. 298: Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del titolo III relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06 si applicano agli impianti termici civili di cui all'articolo 290 comma 3 (ossia soggetti al titolo I della parte quinta) a partire dalla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 281 comma 3 (quindi entro il 1.9.2013 o entro il termine più breve eventualmente stabilito dalle autorizzazioni)

E per quelli ricadenti nel titolo II come ci si comporta?

nei piani possono essere previsti:

criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;

valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del D.Lgs. 152/06, secondo le relative disposizioni;

valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera;

valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad AIA che producono emissioni in atmosfera;

valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui al titolo II (impianti termici civili) della parte quinta del D.Lgs. 152/06 secondo le relative disposizioni;

limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dal titolo III della parte quinta, titolo III, del D.Lgs. 152/06, secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;

limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 preveda il potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;

prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui alla lett. c) categoria N2 e N3 del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato. Le stesse prescrizioni vanno applicate nell'ambito delle decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione;

prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;

misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;

prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fitosanitaria;

prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.

# Competenze:

lettera a): sindaci o di una diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome; lettere b), e) e f): autorità competente all'autorizzazione o al controllo ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

lettere c) e d): autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate;

altre previsioni: regioni, province autonome e enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale, ferme restando la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

**Grazie per l'attenzione!**